



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 21 del 5 Ottobre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A FIGC inerente le Disposizioni Organizzative delle competizioni di Calcio a 7 Sperimentale della DCPS ss 2023-2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A FIGC inerente l'Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIC.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 149** pubblicato dalla L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche sottoscritto dal L.N.D. e A.I.C..

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

POSTICIPO INIZIO CAMPIONATO

Si informa che l'inizio del Campionato Regionale Under 14 "Elite" (sperimentale) viene posticipato a **sabato21/domenica 22 ottobre 2023**.

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto della rinuncia allo svolgimento dei Campionati di propria competenza e relativa delibera di scioglimento da parte della sotto elencate società:

946203 A.S.D. DON BOSCO NOCERA

di Nocera Terinese

si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

SVINCOLO PER ACCORDO S.G.S.

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l'istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, vista l'adesione allo svincolo della società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 02.10.2023, delibera lo svincolo del calciatore:

CATALANO EMANUELE 02.12.2009 società ASD CATANZARO LIDO 2004

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"**Modifiche al programma gare****Gara MORRONE = ACADEMY LAMEZIA dell'8.10.2023 (ore 10.30)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 7 ottobre 2023, ore 15.30.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA

Si informa che per esigenze organizzative, giusta richiesta, la società A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA a partire da domenica 22 ottobre 2023, disputerà le proprie gare interne alle ore 10.30, come di seguito riportato:

| | | | | |
|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| domenica | 08.10.2023 | (ore 11.00) | DIGIESSE PRAIATORTORA | UNION SIDERNO 2015 |
| domenica | 22.10.2023 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | KENNEDY JF AQUILE |
| domenica | 12.11.2023 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | MORRONE |
| domenica | 26.11.2023 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | BOCALE CALCIO ADMO |
| domenica | 10.12.2023 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | ACADEMY LAMEZIA |
| domenica | 21.01.2024 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | ACRI ACADEMY |
| domenica | 04.02.2024 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | SPORTING CLUB CORIGLIANO |
| domenica | 11.02.2024 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | GALLICO CATONA FC |
| domenica | 03.03.2024 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | RENDE CALCIO 1968 |
| domenica | 17.03.2024 | (ore 10.30) | DIGIESSE PRAIATORTORA | TAVERNA |
| domenica | 14.04.2024 | (ore 11.00) | DIGIESSE PRAIATORTORA | SEGATO |

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"****GIRONE A - 1 Giornata**

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|-----------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| MORRONE | ACADEMY LAMEZIA | A | 07/10/2023 15:30 | 492 COMUNALE "POPILBIANCO" | COSENZA | VIA POPILIA |
| BOCALE CALCIO ADMO | SPORTING CLUB CORIGLIANO | A | 08/10/2023 10:30 | 458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE | REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI | LOCALITA' CAMPOLI BOCALE |
| DIGIESSE PRAIATORTORA | UNION SIDERNO 2015 | A | 08/10/2023 11:00 | 23 COMUNALE "MARIO TEDESCO" | PRAIA A MARE | VIA F. CILEA |
| GALLICO CATONA F.C. | SEGATO | A | 08/10/2023 11:00 | 461 COMUNALE "NINO LO PRESTI" | REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP. | CONTRADA SANTA DOMENICA |
| KENNEDY J.F. AQUILE | ACRI ACADEMY | A | 08/10/2023 11:00 | 503 CENTRO TECNICO FEDERALE | CATANZARO | VIA CONTESSA CLEMENZA, 1 |
| RENDE CALCIO 1968 | TAVERNA | A | 08/10/2023 11:00 | 4 COMUNALE "M. LORENZON" | RENDE/COMMENDA | VIA FRATELLI BANDIERA |

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di emanare le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle competizioni di calcio a 7 sperimentale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le disposizioni organizzative delle competizioni di calcio a 7 sperimentale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024, come da allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE COMPETIZIONI DI CALCIO A 7
SPERIMENTALE DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE
DELLA FIGC - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI

Sono competizioni ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito anche DCPS):

- i Test Match;
- la competizione nazionale “Il Calcio è di Tutti”, articolata in tornei regionali e/o interregionali e nella fase finale nazionale.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione alle competizioni ufficiali, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le società regolarmente affiliate alla DCPS nella stagione sportiva in corso.

La partecipazione ai Test Match è obbligatoria per tutte le società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali. La disciplina dei Test Match è riportata al successivo punto 27.

I tornei della competizione “Il Calcio è di Tutti” sono articolati su tre livelli di gioco (1° livello, 2° livello e 3° livello).

L'assegnazione ai diversi livelli di gioco delle società regolarmente iscritte avviene ad insindacabile giudizio della DCPS, sulla base delle risultanze dei Test Match e dei risultati delle stagioni precedenti

L'elenco delle società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali della DCPS e la struttura delle competizioni stesse verranno resi noti con comunicato ufficiale FIGC a seguito della disputa dei Test Match.

2. IL TERRENO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le gare delle competizioni è quello indicato per la stagione sportiva dalla DCPS.

In caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto durante la stagione sportiva, la DCPS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di spostamento delle gare presso un diverso campo di gioco.

Le decisioni della Divisione in materia di individuazione dei campi da gioco sono inappellabili.

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle norme di legge vigenti; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee ben visibili.

Il campo da gioco deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni di mt. 60 x mt. 40.

In casi eccezionali, le misure possono essere maggiori o minori del 15% rispetto alle dimensioni sopra indicate.

Nell'eventualità in cui non sia possibile individuare impianti sportivi i cui campi di gioco rispettino dette misure, la DCPS potrà indicare, a suo insindacabile giudizio, altri impianti sportivi ubicati nella Regione interessata, ferme le ulteriori disposizioni di cui al presente Regolamento.

a. Segnatura del terreno

Il terreno di gioco deve essere rettangolare e segnato con linee continue che non devono costituire alcun pericolo; è consentito l'uso di materiale di superficie artificiale per la segnatura di terreni di gioco in erba naturale se ciò non costituisce pericolo. Queste linee fanno parte delle superfici che delimitano il terreno di gioco. Le linee che delimitano i lati più lunghi del terreno sono denominate "linee laterali"; quelle che delimitano i lati più corti "linee di porta". Il terreno di gioco è diviso in due metà dalla "linea mediana", che congiunge il punto medio delle due linee laterali, a metà della linea mediana è segnato il punto centrale del terreno di gioco e attorno a questo punto è tracciata una circonferenza il cui raggio misura minimo 6m e massimo 8m. Queste segnature potranno essere delimitate da linee immaginarie che collegano i delimitatori di spazio posti all'esterno del rettangolo di gioco. Tutte le linee devono essere della stessa larghezza, che non deve essere superiore a 12 cm. Sono consentite altre linee purché siano di un colore differente e chiaramente distinguibili dalle linee del terreno di gioco per il calcio.

b. Area di porta

Non è fatto obbligo di tracciare le linee che delimitano l'area di porta.

c. Area di rigore

A ciascuna estremità del rettangolo di giuoco è segnata una zona detta area di rigore.

L'area di rigore è delimitata da 2 linee lunghe ciascuna 10 mt, perpendicolari alla linea di porta e distanti ciascuna 8 mt dall'interno del palo di porta più vicino. Queste linee devono essere tra loro congiunte da una linea parallela alla linea di porta.

Le dimensioni delle aree di rigore possono essere maggiori o minori del 15% delle misure di riferimento sopra esplicitate.

All'interno di ciascuna area di rigore, equidistante dai pali e perpendicolare alla linea di porta, è segnato il punto da cui viene battuto il calcio di rigore, ad una distanza dalla linea di porta di 8 mt, con una tolleranza del 15% in eccesso o in difetto.

d. Porte

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

La larghezza interna ai pali deve essere non inferiore a mt 5 e non superiore a mt 6.

La distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di mt 2, con una tolleranza pari al 15% per eccesso o per difetto.

I pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm.

Dietro la porta devono essere fissate ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee a non arrecare danno al gioco.

Tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco.

Le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori e devono essere saldamente fissate al suolo.

e. Panchine

Le due panchine per dirigenti anche con funzione tecnica e per i giocatori di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- posizionate in corrispondenza della linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Non è fatto obbligo di presenza dell'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, ma, qualora fosse presente, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina.

f. Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori.
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

g. Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie di volta in volta in vigore, con spogliatoi dedicati per calciatrici e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

h. Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

i. Locale Antidoping

L'eventuale locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

3. IL PALLONE

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate dalla Divisione è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale indicato dalla Divisione. Nei casi eccezionali di spostamento gare, la società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione almeno 3 palloni per la disputa della gara.

È fatto obbligo di utilizzo del pallone di misura 5 per ogni gara ufficiale. Per le caratteristiche dettagliate di misura e quanto altro ci si atterrà al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

È fatto obbligo alle società partecipanti alle gare di provvedere autonomamente al reperimento di eventuali palloni per riscaldamento pre-gara.

4. I CALCIATORI

Le società possono impiegare soltanto calciatori/calciatrici che risultino regolarmente tesserati/e per esse presso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

È consentito il tesseramento per la DCPS a calciatrici e calciatori che abbiano compiuto l'8° anno di età, anche se fino al compimento del 12° anno di età gli stessi potranno prendere parte solo alle attività di allenamento. Sarà pertanto possibile prendere parte alle competizioni ufficiali della DCPS solamente al compimento del 12° anno di età.

Più in dettaglio, possono partecipare alle attività di calcio sperimentale della DCPS le calciatrici ed i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto:

- l'8° anno di età per le attività di allenamento;
- il 12° anno di età per le competizioni ufficiali delle categorie di 2° e 3° livello;
- il 16° anno di età per le competizioni ufficiali della categoria di 1° livello.

È consentita la partecipazione di calciatori/calciatrici di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che lo/a stesso/a sia autorizzato/a dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in quanto in possesso di una attestazione del medico sociale o altro sanitario di riferimento, del raggiungimento della maturità psico-fisica per la partecipazione alle attività/competizioni della Divisione.

Sarà possibile tesserare/impiegare calciatrici e calciatori che presentino disabilità rientranti nella sfera intellettuale-relazionale, patologie psichiatriche e cerebrolesioni, **debitamente certificate**.

Inoltre, in via sperimentale, sarà consentita la partecipazione, **nel numero massimo complessivo di due contemporaneamente presenti in campo e solo nelle competizioni di 1° e 2° livello**, di calciatrici e calciatori che presentino disabilità fisica invalidante ai fini della capacità motoria e/o che presentino amputazioni di arti superiori, e/o con disabilità sensoriale.

Ai fini di quanto precede, qualora una calciatrice/calciatore si trovi nella condizione di comorbidità, ossia di concomitanza di due o più patologie diagnosticate clinicamente, di cui una in associazione sia la disabilità fisica invalidante ai fini motori e/o la presenza di amputazione di arti superiori e/o la disabilità sensoriale, si terrà conto della diagnosi con maggiore impatto di gravità come attestato dalla certificazione clinica di riferimento.

Possono partecipare alle attività sportive della DCPS (competizioni ufficiali, allenamenti ed amichevoli) solo ed esclusivamente i calciatori e le calciatrici **in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in corso di validità**.

5. L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Ogni società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite in cui non siano confondibili i colori con la squadra avversaria. Nel caso di colori confondibili delle squadre in gara, la società ospitante, sostituirà la divisa (o parte di essa) della propria squadra oppure indosserà un elemento di distinzione inconfondibile (pettorine). Si definisce società ospitante la prima squadra identificata a calendario gara.

I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra di appartenenza, della squadra avversaria e del portiere della squadra avversaria

Nel caso in cui la divisa del portiere sia confondibile, si dovrà effettuare il cambio della divisa o indossare un elemento di distinzione inconfondibile (pettorina).

E' facoltà esclusiva del direttore di gara la valutazione della confondibilità dell'equipaggiamento dei calciatori.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

È fatto obbligo agli atleti di indossare il seguente equipaggiamento minimo: maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e calzature idonee all'attività sportiva calcistica.

I parastinchi devono essere completamente coperti dai calzettoni ed essere costituiti da un materiale che garantisca un adeguato grado di protezione.

Al fine di preservare l'incolumità dei calciatori, come attrezzatura aggiuntiva rispetto all'equipaggiamento delle/dei calciatrici/calciatori, è fatto obbligo - ove necessario - di utilizzare occhiali da vista sportivi di sicurezza, debitamente omologati.

Il capitano, quale segno distintivo, dovrà portare al braccio una fascia di colore diverso da quello della maglia.

6. GIUDICE SPORTIVO E ARBITRO

La competenza disciplinare delle competizioni organizzate dalla DCPS è affidata al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, nominato dalla FIGC.

Per le competizioni della DCPS, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) provvederà alle designazioni dei direttori di gara utilizzando arbitri a disposizione dei Comitati Regionali Arbitri (CRA).

In caso di infortunio dell'arbitro la gara verrà sospesa e sarà discrezione della Divisione riprogrammarla. La partita verrà ripresa dal minuto in cui era stata precedentemente sospesa a causa dell'infortunio dell'arbitro.

Per le competenze e le attribuzioni dell'arbitro si fa riferimento a quanto stabilito ed esplicitato nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio ad 11.

7. LA GARA

Le partite dei campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale avranno una durata di 15 minuti a tempo, per due tempi di gioco, con un intervallo di 5 minuti e con eventuale recupero che verrà segnalato alla fine di ogni tempo dal direttore di gara. La quantità di minuti di recupero è a insindacabile giudizio del direttore di gara. Si fa riferimento a quanto stabilito ed esplicitato nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 per definire le situazioni che concorrono a determinare i minuti di recupero.

Le squadre hanno facoltà di chiedere un time-out per tempo ciascuna, della durata di un minuto. È possibile richiedere il time-out solo quando il pallone esce dal campo di gioco e la rimessa è a proprio favore. Tale richiesta potrà essere fatta solo ed esclusivamente dall'allenatore; qualora l'allenatore non fosse presente potrà essere richiesto dal capitano della squadra o da chi svolge il ruolo di allenatore in qualità di dirigente anche con funzione tecnica.

Ogni competizione è disputata da due squadre con un numero massimo di 7 giocatori per squadra, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà avere luogo se una delle due squadre dispone di meno di 4 giocatori.

È consentito un numero illimitato di sostituzioni, previo consenso dell'arbitro ed a gioco fermo, ed il giocatore che viene sostituito può rientrare successivamente. Il giocatore di riserva entrerà nel rettangolo di gioco solo ed esclusivamente quando il giocatore sostituito avrà lasciato il terreno di gioco.

È unilateralmente ed insindacabilmente lasciata scelta di sostituzione al dirigente anche con funzione tecnica della squadra.

Ciascun giocatore partecipante al gioco potrà scambiare il ruolo con il portiere un numero di volte illimitato, a condizione che:

- l'arbitro venga informato;
- lo scambio di ruoli avvenga a gioco fermo;

- il giocatore indossi una divisa chiaramente diversa da quella indossata da altri giocatori della squadra

Il riscaldamento dei calciatori di riserva dovrà avvenire lungo la linea laterale del terreno di gioco con indosso pettorine di colore diverso rispetto alle magliette utilizzate in campo.

Durante lo svolgimento della gara è consentito a un solo tecnico o a un solo dirigente anche con funzione tecnica per squadra di muoversi all'interno della propria area tecnica.

8. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

La società dovrà presentarsi presso il campo sportivo indicato dalla DCPS almeno 30 minuti prima dell'inizio previsto della gara.

Dovrà essere consegnata la distinta di gara all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara insieme ai documenti d'identità (o eventuali tessere federali di riconoscimento) di tutto il gruppo squadra. L'arbitro procederà quindi al riconoscimento di tutte le persone presenti in distinta.

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro ed in copia alla società sfidante, un numero massimo di 15 calciatori, 7 dei quali calciatori titolari e i rimanenti designati calciatori di riserva. La DCPS si riserva di aumentare il numero dei calciatori in distinta nel corso della stagione sportiva.

Sono ammessi all'interno del recinto di gioco massimo 6 dirigenti anche con funzione tecnica, presenti in distinta di gara e regolarmente tesserati per la DCPS per la stagione in corso.

Le distinte di gara andranno compilate esclusivamente attraverso l'uso del portale servizi FIGC.

È fatto espresso divieto di apportare modifiche a penna all'elenco nominativo dei calciatori.

9. L'INIZIO E LA RIPRESA DEL GIOCO

La scelta del terreno di gioco è stabilita con sorteggio per mezzo di una moneta. La squadra che vince il sorteggio sceglierà la porta contro cui attaccherà nel primo tempo di gioco. All'altra squadra verrà affidato il calcio di inizio.

Al segnale dell'arbitro il gioco avrà inizio con un calcio al pallone fermo al centro del terreno di gioco (calcio piazzato). Tutti i giocatori si dovranno trovare nella propria metà di terreno di gioco e tutti i giocatori della squadra avversaria non dovranno avvicinarsi a più di mt. 3 dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è calciato a prescindere dalla direzione.

Dopo la segnatura di una rete il gioco deve essere ripreso nel modo sopra indicato, con calcio di inizio battuto dalla squadra che ha subito la rete.

Dopo l'intervallo le squadre devono invertire le rispettive metà del campo e il calcio di inizio verrà battuto dalla squadra che non ne ha fruito all'inizio.

Dopo ogni interruzione temporanea, il gioco riprenderà posizionando il pallone più o meno nella posizione in cui si trovava all'interruzione del gioco, a meno che non abbia oltrepassato le linee laterali. In tal caso, si provvederà alla rimessa laterale.

Una rete non può essere segnata direttamente su calcio di inizio e su ripresa del gioco dopo una segnatura.

10. L'ESITO DI UNA GARA

La squadra che segna il maggior numero di reti sarà la vincente e le saranno attribuiti 3 punti in classifica. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di reti o non ne segnano alcuna, la gara risulterà pari e ad entrambe le squadre sarà assegnato 1 punto in classifica. Alla squadra risultante sconfitta non verrà attribuito alcun punto in classifica.

11. FUORIGIOCO

Non applicato.

12. FALLI E SCORRETTEZZE

I falli ed i comportamenti antisportivi devono essere sanzionati tramite l'utilizzo di appositi indicatori chiamati "cartellini" (rosso - giallo).

Per i cartellini gialli e rossi ci si atterrà a quanto previsto dal Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

È facoltà dell'arbitro, valutata la gravità dell'evento, decidere quale sanzione applicare nei limiti delle indicazioni sopra riportate.

Il calciatore sarà ammonito/espulso mostrandogli il cartellino.

13. I CALCI DI PUNIZIONE

Fa fede quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio ad 11.

In particolare:

1. Il pallone:

- deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore;
- è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente.

Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere:

- ad almeno 7 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali;
- fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria.

Un calcio di punizione può essere eseguito alzando il pallone con un piede o con entrambi i piedi simultaneamente. Fare una finta durante l'esecuzione di un calcio di punizione per confondere gli avversari è consentito in quanto parte del gioco. Se un calciatore, mentre sta eseguendo correttamente un calcio di punizione, calcia intenzionalmente il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare, ma non lo fa in maniera negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua.

2. Infrazioni e sanzioni:

Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, salvo che possa essere applicato il vantaggio; se, però, un calciatore esegue rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che si trova a meno di 7 m dal pallone lo intercetta, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Tuttavia, un avversario che intenzionalmente impedisce di eseguire rapidamente un calcio di punizione, dovrà essere ammonito per aver ritardato la ripresa di gioco. Se, quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra dall'interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all'interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell'area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito o che entra nell'area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca o contende il pallone prima che sia in gioco, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto.

Se, dopo che il pallone è in gioco, colui che ha eseguito il calcio di punizione tocca il pallone prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto; se però il pallone viene toccato intenzionalmente con le mani:

- sarà assegnato un calcio di punizione diretto;
- sarà assegnato un calcio di rigore, se l'infrazione è stata commessa all'interno dell'area di rigore della squadra del calciatore che ha eseguito il calcio di punizione, salvo che si tratti del portiere, nel qual caso sarà assegnato un calcio di punizione indiretto.

14. IL CALCIO DI RIGORE

Il calcio di rigore deve essere battuto dal punto del calcio di rigore posto ad una distanza di 8 mt dalla linea interna di porta, con una tolleranza del 15% in eccesso o in difetto.

Per quanto non espresso nelle presenti Disposizioni, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

15. LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

La rimessa laterale è obbligatoriamente prevista solo con l'utilizzo degli arti superiori (braccia e mani). Solo qualora gli arti superiori non fossero presenti o non fossero arti utilizzabili, ad insindacabile giudizio arbitrale si può concedere deroga di utilizzo degli arti inferiori. Nelle competizioni del 2° e 3° Livello, lì dove non sia effettuata correttamente, è consentito ripetere la

rimessa laterale. Nel 1° Livello, lì dove non sia effettuata con le modalità regolamentari, sarà discrezione dell'arbitro assegnare il cambio di rimessa o la ripetizione.

16. IL CALCIO DI RINVIO

Quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia a terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, il gioco dovrà riprendere dal fondo utilizzando solo gli arti inferiori (piedi) per il rinvio.

È valido, nel Livello 2 e 3, in deroga alle norme del calcio a 11, il retropassaggio al portiere che può sempre ed in qualsiasi caso utilizzare sia mani che piedi per mantenere la palla in gioco. Nel Livello 1 ci si attiene al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

Per quanto qui non espresso, fa fede il Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

17. IL CALCIO D'ANGOLO

Si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11.

18. AUSILI

Le società della Divisione sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni organizzate dalla Divisione.

All'arbitro spetterà la determinazione della non pericolosità di tali dispositivi nell'utilizzo in gara.

È proibito accedere al terreno di gioco con impianti cocleari esterni e non innestati, al fine di preservare la sicurezza in caso di urto importante del calciatore/calciatrice. È fatto obbligo al calciatore/calciatrice con innesto interno di impianto cocleare l'utilizzo del casco protettivo di tipologia consentita dai regolamenti FIGC.

19. VARIAZIONI E RINVIO GARE

La DCPS emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Divisione stessa, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla FIGC.

La DCPS, che organizza le competizioni ufficiali, può disporre d'ufficio la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco.

Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla DCPS almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In caso di concessione della variazione o del rinvio della

gara, sarà facoltà della DCPS esigere, dalla società richiedente, il rimborso degli oneri già sostenuti per lo svolgimento dell'attività sportiva, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'affitto del campo e/o impianto sportivo, le spese arbitrali eventualmente sostenute e le spese di ambulanza eventualmente sostenute.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di un proprio calciatore per una delle squadre nazionali riconosciute dal CIP, purché non soggetto a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale concede lo spostamento, a suo insindacabile giudizio, nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento delle competizioni ufficiali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle NOIF, le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

20. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara, non motivata da cause di forza maggiore debitamente documentate, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle NOIF e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 50,00;
- Seconda rinuncia € 100,00.

21. ASSISTENZA MEDICA

È fatto obbligo, in occasione delle gare, di avere in prossimità del campo di gioco un'ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso ed un medico a bordo (ambulanza medicalizzata).

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla/e gara/e.

Qualora, in casi eccezionali, la gara venga disputata in luogo differente da quello indicato dalla DCPS, ovvero vi sia la possibilità di individuare una società ospitante la competizione, la stessa dovrà attenersi a quanto disposto dalla Legge 4 agosto 2021, n. 116, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" ed a quanto previsto nel presente articolo in merito all'assistenza medica durante lo svolgimento delle competizioni.

La violazione dell'obbligo di assistenza medica e/o dotazione di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita previsti da norme di legge deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari, fermo restando l'obbligo di non dare inizio alla gara di cui al capoverso che precede.

22. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e al Codice di Giustizia Sportiva.

23. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale FIGC per il tramite della DCPS. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

24. SGOMBERO DELLA NEVE

Nei casi eccezionali di disputa della gara in luogo differente da quello disposto dalla DCPS, la società indicata come ospitante o prima nominata si farà carico dello sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 24 ore prima dell'inizio della gara.

25. DATE DI INIZIO E FINE DELLE COMPETIZIONI – GIORNI E ORARI DI GARA – CALENDARI

Sono comunicati dalla DCPS tramite Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dell'attività ufficiale della stagione.

26. FORMULE DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI

La competizione nazionale "Il Calcio è di Tutti" si articola in tornei regionali/interregionali, fra loro distinti, e nella successiva fase finale nazionale.

Tutte le gare di ogni singolo torneo regionale/interregionale si svolgono in unico impianto sportivo individuato dalla DCPS o in più impianti nella modalità itinerante, con la formula del "raggruppamento", ovvero tutte le partite di una giornata si disputano nello stesso giorno in detto impianto secondo le date e gli orari indicati nel calendario gare, fatte salve determinazioni diverse del calendario e delle relative formule a giudizio insindacabile della DCPS. Sono fatti salvi eventuali recuperi predisposti dalla DCPS.

Le formule dei diversi tornei regionali sono definite ad insindacabile giudizio della DCPS, che terrà conto di criteri che fanno riferimento alla logistica organizzativa del Campionato (numero di squadre iscritte alle competizioni), all'appartenenza geografico-territoriale, alla logistica relativa a trasferte e spostamenti, nonché a considerazioni aggiuntive aderenti alla contestualità e contingenze dei vari casi. Tali formule sono pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale FIGC prima dell'inizio dell'attività ufficiale della stagione.

La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Al termine del campionato, in caso di parità di punti, per la definizione delle posizioni di classifica con obiettivi sportivi in palio, si procederà alla compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) tra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero torneo;
- c) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero torneo;
- d) dalla valutazione del fair play delle squadre interessate a giudizio insindacabile della DCPS;
- e) del minor numero di reti subite nell’intero torneo;
- f) del sorteggio.

La squadra prima classificata, per ogni livello di gioco, dei tornei regionali/interregionali si aggiudica il titolo di campione regionale/interregionale del livello di gioco corrispondente ed acquisisce il diritto di partecipare alla fase finale nazionale; nel caso di tornei interregionali la DCPS si riserva il diritto di aumentare il numero di squadre partecipanti alla fase finale nazionale sino ad un massimo rappresentato dalle regioni partecipanti al torneo interregionale

Non sono previste promozioni e retrocessioni.

27. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI TEST MATCH

Le gare di Test Match, volte a supportare nella valutazione del livello calcistico delle squadre iscritte alle competizioni ufficiali organizzate dalla DCPS e al corretto collocamento delle stesse nel livello di gioco più consono alla propria abilità calcistica, si svolgeranno tra società regolarmente iscritte alle competizioni ufficiali DCPS per la stagione di riferimento ed avranno una durata di 15 minuti complessivi a gara, con eventuale recupero che verrà segnalato alla fine del tempo di gioco dal direttore di gara. La quantità di minuti di recupero viene stabilita ad insindacabile giudizio del direttore di gara, nel rispetto delle disposizioni esplicitate nel Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 che definiscono le situazioni che concorrono a determinare i minuti di recupero.

La partecipazione ai Test Match è obbligatoria per ogni squadra iscritta alle competizioni ufficiali della DCPS, conseguenze per eventuali impossibilità a partecipare ai test match saranno valutate insindacabilmente dalla DCPC

Ogni squadra deve presentarsi presso il campo da gioco in cui si disputano i Test Match di competenza **con l’intera rosa a disposizione**, inserendo nella distinta gara, caricabile sul Portale Servizi Figc, **tutti i calciatori/calciatrici regolarmente tesserati al momento della disputa dei Test Match**.

Ogni gara è disputata da due squadre con un numero massimo di 7 giocatori per squadra, uno dei quali giocherà da portiere. Nessuna gara potrà avere luogo se una delle due squadre dispone di meno di 4 giocatori. In caso di mancata disputa di una o più gare di Test Match, la DCPS si riserva la facoltà di sanzionare la squadra manchevole.

È consentito un numero illimitato di sostituzioni, previo consenso dell'arbitro ed a gioco fermo.

Ne consegue che ogni singolo giocatore può entrare ed uscire dalla competizione un numero di volte illimitato, previo consenso arbitrale ed a gioco fermo.

Il giocatore di riserva entrerà nel rettangolo di gioco solo ed esclusivamente quando il giocatore sostituito avrà lasciato il terreno di gioco.

Ciascun calciatore/calciatrice partecipante al gioco potrà scambiare il ruolo con il portiere un numero di volte illimitato, a condizione che:

- l'arbitro venga informato;
- lo scambio di ruoli avvenga a gioco fermo;
- il calciatore/calciatrice indossi una divisa chiaramente diversa da quella indossata da altri giocatori della propria squadra e della squadra avversaria.

Il riscaldamento dei calciatori/calciatrici di riserva dovrà avvenire lungo la linea laterale del terreno di gioco con indosso pettorine di colore diverso rispetto alle magliette utilizzate dai calciatori/calciatrici in campo.

Durante lo svolgimento della gara è consentito di muoversi all'interno dell'area tecnica di competenza ad un solo allenatore o ad un solo dirigente anche con funzione tecnica per squadra.

Fatto salvo diverse disposizioni, tutte le squadre disputeranno due gare ciascuna durante i Test Match al fine di consentire una valutazione corretta e rispondente del livello di gioco delle stesse.

È fatto obbligo alle squadre partecipanti di schierare in campo durante lo svolgimento della gara di Test Match tutti i calciatori previsti in distinta, ciascuno per un congruo periodo di tempo utile a consentire la valutazione del livello di gioco della squadra in questione.

La DCPS si riserva, al termine delle due gare minime obbligatorie, di richiedere alle squadre che necessitassero di un'ulteriore analisi del proprio livello di gioco, di disputare gare aggiuntive durante la giornata di Test Match.

Il livello di gioco attribuito alle singole squadre dalla DCPS all'esito della valutazione dei Test Match è inappellabile.

28. PERIODI DI TESSERAMENTO

È cura della FIGC indicare, con apposito Comunicato Ufficiale, le modalità e i periodi di tesseramento previsti per la stagione sportiva in corso.

Sarà possibile formalizzare il trasferimento a titolo provvisorio o definitivo tra società regolarmente iscritte e partecipanti alle competizioni della DCPS di un calciatore/calciatrice tesserato/a esclusivamente durante i periodi di tesseramento di cui sopra.

Il primo tesseramento in DCPS di una calciatrice/calciatore o il tesseramento di un calciatore/calciatrice svincolato/a da altra società della Divisione stessa, è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ma, se viene effettuato al di fuori dei periodi di tesseramento di cui al presente articolo, l'utilizzo di tali calciatrice/calciatore nelle competizioni ufficiali della DCPS potrà avvenire immediatamente prima delle finali nazionali nel caso di primo tesseramento alla DCPS, o solo a far data dal primo periodo di tesseramento successivo in tutti gli altri casi.

29. FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLA FASE NAZIONALE

La formula di svolgimento della fase finale nazionale sarà oggetto di un successivo Comunicato Ufficiale FIGC.

30. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento ci si atterrà al Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 11 e alle altre norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/A

Il Presidente Federale

considerato che la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Calciatori hanno sottoscritto, in data odierna, l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. N. 36/2021 e ss. modifiche,

d à a t t o

che i contratti tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.243/A del 30 giugno 2023, relativi alla collaborazione coordinata e continuativa tra società e atleta (maggiorrenne e minorenni), sono da intendersi sostituiti dai nuovi contratti tipo allegati all'Accordo Collettivo Nazionale pubblicato sul portale ufficiale della LND e dell'A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 149
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto in data odierna dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2024, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell’art. 2, dell’Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

**Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo**

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 ,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/lla Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'Associazione/Società e all'Atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, riportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 – lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi –

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dall'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati .

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposone del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'Atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9 **- Disciplina della maternità-**

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10 **- Clausola risolutiva -**

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2023/2024 e con scadenza il 30.06.2024, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti Cococo sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____ con sede in _____
_____ rappresenta da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "Società"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____
_____ il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguito per brevità "Atleta";

di seguito congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

| Stagione sportiva | Categoria | Compenso lordo (in €) |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto .

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La **Società** _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____, con sede in _____
_____, rappresentata da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la “Società”

e

Il **Sig./Sig.ra** _____, nato/a a _____
_____, il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
prosieguo per brevità “Atleta”;

di seguito congiuntamente “**le Parti**”

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno(durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

| Stagione sportiva | Categoria | Compenso lordo (in €) |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile :

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto .

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 2 DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive _____/_____ e _____/_____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20___/20___

Retribuzione fissa: € _____netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2023/2024¹

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Euro lordi per stagione sportiva 12 mesi

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| MINIMO CORRISPETTIVO CAMPIONATI LND | € 1.800 lordi |
|-------------------------------------|---------------|

¹ Gli importi dei corrispettivi saranno aggiornati alle eventuali correzioni normative che interesseranno i massimali dei rimborsi spese in ambito volontario